

N.B.: La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata entro il detto termine.

Le norme sulle c.d. “autocertificazioni” di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, non sono applicabili ai procedimenti giurisdizionali essendo le stesse previste solo per i procedimenti amministrativi.

I documenti vanno depositati in una cartella, muniti di indice.

La procedura è esente da bolli e diritti ex art. 82 Legge 184/83.